

ISTITUTO “COSTANTE GRIS” – I.P.A.B.

MOGLIANO VENETO (TV)

ISTITUTO C. GRIS MOGLIANO VENETO (TV)
002123 28.06.16
CAT. <u>TV</u> CLASSE <u>6</u>

**RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI**

**AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO
AL 31 dicembre 2015**

Il Collegio dei Revisori

Dott. Antonino Barcella

Dott. Maurizio Venica

Dott. Amedeo Bordignon

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio dell'IPAB Istituto "Costante Gris" di Mogliano Veneto (TV), chiuso al 31 dicembre 2015. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'Organo Amministrativo dell'Ente nella figura del Commissario Straordinario Regionale. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Occorre informare i destinatari del Bilancio in discorso, così come si evince dalla relazione del Commissario Straordinario Dr Stefano Guerra e dalla documentazione prodotta al Collegio:

- 1) l'Ente ha redatto il piano di esdebitazione di cui al L. 3/2012, presentato in data 19 marzo 2015 presso il Tribunale di Treviso, poi integrato in data 24 aprile 2015 in ragione delle richieste di integrazione del Giudice Delegato;
- 2) Il Tribunale di Treviso ha omologato il piano di cui al punto precedente con decreto del 20 maggio 2015;
- 3) Sempre il tribunale di Treviso ha proceduto ad una successiva omologa in data 10 dicembre 2015, con individuazione in data 22 dicembre 2015 del liquidatore nella persona della Dr.ssa Sonia Bettiol e confermando la figura dell'organo di composizione della crisi nella persona del Dr Massimo Catullo;
- 4) Successivamente con sentenza R.G. n. 11679/2015 del 12 maggio 2016 il Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione di alcuni creditori e rigettava il

decreto di omologa relativo alla procedura ex. L.3/12 formulato in data 19/03/2015;

- 5) Il parere dell'avv. Barel, datato 21/06/2016, dal quale si evince che con l'impugnato decreto di revoca dell'omologa il Tribunale non dispone la revoca degli organi della procedura né la cancellazione delle trascrizioni. All'interno del parere risulta individuato lo strumento previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile per fermare tutte le eventuali pretese dei creditori a seguito della sentenza in discorso;
- 6) Il decreto del giudice Dr. Fabbro del 15/06/2016 che inibisce al creditore istante la prosecuzione dell'attività di recupero sino alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione;
- 7) I legali dell'Ente hanno depositato in data 11/06/2016 ricorso in Cassazione avverso la sentenza del 12 maggio 2016 del Tribunale di Treviso, sopra citata.

La complessa ed articolata situazione giuridica sopra esposta ha trovato riflesso sui conti di bilancio dell'anno 2015 attraverso la predisposizione di un documento che contenga un prospetto complessivo che ricomprenda le (due) seguenti situazioni contabili:

- 1) Dal 01.01.2015 al 18.03.2015 relativo alla gestione liquidatoria;
- 2) Dal 19.03.2015 al 31.12.2015 relativo alla gestione corrente.

Il Bilancio consolidato che ne deriva esprime i valori di bilancio che rappresentano la situazione contabile dell'Ente nel suo complesso per l'esercizio 2015.

Occorre rilevare che la parte di bilancio della cosiddetta gestione liquidatoria è stata oggetto di una valutazione che è parte integrante e sostanziale del piano di esdebitazione con l'inserimento di un fondo del passivo (Fondo per rischi) per un importo di euro 200 mila rappresentato da stanziamento aggiuntivo, rispetto all'esercizio 2014, di 100 mila per gli interessi di mora sui crediti privilegiati stimati. Sempre nella gestione liquidatoria il fondo del passivo stanziato ed individuato alla voce Fondo per oneri

risulta acceso per euro 200 mila per costi degli organi della procedura di composizione della crisi.

Nella gestione corrente compare un fondo denominato Fondo per oneri per euro 70 mila e relativo alla copertura di future spese di manutenzione straordinaria sulle immobilizzazioni strumentali.

Il Collegio ha provveduto all'esame, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza e specificità delle stime effettuate dall'organo amministrativo.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

A nostro giudizio, il summenzionato bilancio nel suo complesso, subordinatamente a tutte le indicazioni citate nei punti da 1) a 7) di cui sopra, è conforme ad un ragionevole criterio di esposizione delle voci e dei principi di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta ragionevolmente la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'IPAB Istituto "Costante Gris" per l'esercizio chiuso al 31/12/2015.

Questo è il secondo esercizio in cui il bilancio viene redatto ed esposto secondo i criteri previsti dal Codice Civile per le Società

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, redatto dall'organo amministrativo ai sensi di legge e trasmesso al Collegio dei Revisori in data 24 giugno 2016 unitamente alla nota integrativa e alla relazione del Commissario Straordinario.

L'organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro del Codice Civile.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Il bilancio d'esercizio sottoposto alla nostra attenzione, redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile (salvo quanto sopra esposto), ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è conforme alle norme contenute negli articoli 2423 e 2423-bis, e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato dell'esercizio negativo di € 1.122.186 che si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE	IMPORTO
Quote associative ancora da versare	€ 0
Immobilizzazioni	€ 32.246.323
Attivo circolante	€ 7.700.038
Ratei e risconti	€ 10.194
Totale attività	€ 39.956.555
Patrimonio netto	€ 10.379.261
Fondi per rischi e oneri	€ 470.000
Trattamento di fine rapporto subordinato	€ 0
Debiti	€ 29.094.429
Ratei e risconti	€ 12.865
Totale passività	€ 39.956.555
Conti d'ordine	€ 11.908

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO	IMPORTO
Valore della produzione	€ 6.575.575
Costi della produzione	€ 7.357.842
Differenza tra valore e costo produzione	€ -782.267
Proventi e oneri finanziari	€ -168.093
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0
Proventi e oneri straordinari	€ +21.934
Imposte sul reddito	€ -193.760
Utile (perdita) dell'esercizio	€ (1.122.186)

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio possiamo inoltre affermare che:

- le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di continuità dell'attività corrente, tenendo presente la possibilità di realizzazione del piano di esdebitazione ex L. 3/2012 citato in attesa della sentenza della Suprema Corte;
- i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile;
- i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza temporale;
- gli utili eventuali figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se divenute note dopo la chiusura dell'esercizio.

- La nota integrativa, predisposta dall'organo amministrativo, è stata redatta ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed in particolare dell'articolo 2427 e contiene anche le altre indicazioni ritenute necessarie per il completamento dell'informazione, comprese quelle di carattere fiscale.

Per quanto precede, il Collegio non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015.

Mogliano, 27 giugno 2016

Il Collegio dei Revisori

Dott. Antonino Barcella - Presidente

Dott. Maurizio Venica - Componente

Dott. Amedeo Bordignon - Componente

